

Procedimento di prescrizione di tutela

Per quanto concerne l'apposizione delle prescrizioni di tutela la normativa prevede due distinte procedure per i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati. Se nel caso di beni di proprietà di regioni, province, comuni, altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro (art. 10 comma 1 del del D. Lgs. 42/2004), il codice prevede la specifica procedura della verifica di interesse culturale, di cui all'art. 12, nel caso di beni appartenenti ai privati l'apposizione del *vincolo* discende dalla dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del suddetto decreto.

La Verifica dell'interesse culturale

Per lungo tempo, l'interesse culturale dei beni di proprietà di regioni, province, comuni, di altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, è stato per così dire *contenuto* nella natura pubblica o *sociale* - in quanto non lucrativa - del soggetto proprietario. Questi soggetti erano tenuti a compilare degli elenchi descrittivi delle cose di loro appartenenza aventi *presumibilmente* interesse artistico, storico, ecc., se del caso anche con successive integrazioni, da presentarsi al Ministero. Tale adempimento, tuttavia, rivestiva un valore meramente conoscitivo, non riconducibile alla notificazione dell'interesse particolarmente importante prevista per i beni di proprietà dei soggetti privati perseguenti scopi di lucro. La mancanza di un formale procedimento di accertamento dell'interesse rivestito dalle "cose" ricadenti in proprietà degli enti territoriali o degli altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, poneva il problema di quali beni rivestissero l'interesse utile al loro inserimento negli elenchi, inoltre la non inclusione in essi o nei loro aggiornamenti non era da ostacolo all'applicazione della disciplina di tutela, sempre che le cose presentassero interesse culturale, di autore non più vivente e risalissero a oltre cinquant'anni (art. 5, comma 5, e art. 2, comma 6, D. Lgs. 490/99).

Con l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stata introdotta la norma che prevede l'accertamento specifico dell'interesse storico-artistico del bene, ponendo fine ad un sistema che produceva notevoli incertezze, sia per la sottrazione all'obbligo dell'inserimento in detti elenchi delle cose mobili e immobili dello Stato – per i quali non era previsto nessun meccanismo di individuazione –, sia per la generale inosservanza dell'obbligo nei casi previsti. Nello specifico l'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 prevede che le cose mobili e immobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro, che rivestano interesse artistico, storico, ecc., risalgano ad oltre cinquant'anni e siano di autore non più vivente, vengano sottoposte ad un apposito procedimento di verifica, volto ad accertare la sussistenza o meno di detto interesse. In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice. L'esito della verifica - che è promossa d'ufficio o su richiesta dell'ente proprietario - se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, se negativo, la fuoruscita da detta disciplina.

La Dichiarazione di interesse culturale

L'attuale D. Lgs. 42/2004 utilizza la dizione "dichiarazione di interesse culturale" per definire la procedura atta a riconoscere, dal punto di vista legislativo e fiscale, la valenza storico culturale di un determinato bene sia mobile che immobile e quindi da sottoporre alle adeguate prescrizioni di tutela. Per quanto concerne i beni appartenenti a soggetti privati il *vincolo* posto in essere dal D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nonché dal D. Lgs. 490 del 29/10/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della Legge 08/10/1997 n. 352", dalla Legge n. 1089 del 01/06/1939 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", sia ai sensi delle leggi 20.6.1909, n. 364 e 19.5.1922, n. 778, tuttora in vigore, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 42/2004, è finalizzato a definire i criteri in merito alla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Infatti, è fatto obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti o modificati né adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza l'autorizzazione del Ministero. Nello specifico, la realizzazione di interventi su beni sottoposti al vincolo storico-artistico è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale.

La finalità principale del decreto di imposizione del *vincolo* storico-artistico, consiste nell'individuare singoli beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l'intera collettività nazionale. Il provvedimento di vincolo, identifica le ragioni che conducono a sottoporre un certo bene al regime di tutela, configurando il regime di quel bene in modo più specifico circa l'utilizzo ammesso e quello vietato. Il provvedimento che dichiara l'interesse culturale di un bene, di fatto, nel vincolarlo pone le basi e introduce, attraverso il suo contenuto e la sua motivazione, una serie di prescrizioni specifiche (cioè limitazioni) circa l'utilizzo del bene oggetto del provvedimento.

Il decreto con il quale si appone il vincolo, pertanto, oltre a riconoscere il particolare interesse culturale insito nel bene, ha una sua fondamentale incidenza sul regime giuridico del bene oggetto del provvedimento medesimo, che prima di tale momento è assoggettato alla ordinaria disciplina della proprietà privata prevista dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Beni Interessati alla procedura

I beni interessati alla procedura sono i beni culturali così come definiti dalla normativa vigente:

- ▶ le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico. In questa voce rientrano le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le civiltà primitive; le cose d'interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio; le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- ▶ le cose mobili e immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
- ▶ le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Sono comprese tra le

collezioni, quali testimonianze di rilevanza storico culturale, le raccolte librerie appartenenti a privati; gli archivi ed i singoli documenti dello Stato, degli enti pubblici, dei singoli privati, ecc.

- ▶ i beni archivistici ed i beni librari.

Inoltre vengono definite come categorie speciali, quindi sottoposti a particolari limitazioni anche in assenza di dichiarazione di interesse, quei beni quali gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o meno alla pubblica vista; gli studi d'artista; le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale; le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o le sequenze in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni; i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni ed i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale

Il provvedimento di dichiarazione rende assoggettabili i beni culturali appartenenti a privati – siano essi persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro – alla disciplina legislativa concernente i controlli, la conservazione, il restauro, la circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali.

Nella fattispecie le modalità di individuazione dei beni mobili da sottoporre a *vincolo*, vanno dall'individuazione dei beni in occasione dell'esposizione degli stessi al pubblico godimento, (aste, mostre, pubblicazioni, ecc.), fino a specifica richiesta da parte del proprietario del bene medesimo che, potrà usufruire, qualora venga emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, di tutta una gamma di agevolazioni fiscali e/o contributi statali finalizzati alla manutenzione e conservazione del bene vincolato.

Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ha avvio su iniziativa del Soprintendente che, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del "bene" che ne forma oggetto. La comunicazione deve contenere gli elementi di identificazione e di valutazione del "bene", risultante dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti prodotti dall'avvio del procedimento medesimo, nonché l'indicazione del termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il provvedimento finale è adottato dal Dirigente Regionale, nella forma di Decreto "Dichiarazione di interesse culturale" e deve essere notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di beni soggetti a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del Soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Ricorsi

Avverso il provvedimento conclusivo della verifica della dichiarazione di interesse culturale è ammesso ricorso amministrativo al Ministero per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica. Tale ipotesi comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fermo restando l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal D. L.gs. n. 42/2004, nella Parte Seconda Titolo I e precisamente al Capo II, al Capo III Sezione I e Capo IV Sezione I (approvazione di opere e lavori, denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione, ecc.).

Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro novanta giorni dalla presentazione dello stesso, e qualora venga accolto procede all'annullamento od alla modifica del provvedimento medesimo. Sono inoltre ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al TAR competente, a norma degli articoli 2 e 20 della legge 6.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi DPR 20.11.71 n. 1199.

Effetti della dichiarazione di interesse

Il provvedimento di dichiarazione di interesse comporta, a carico del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, del bene una serie di obblighi:

► Denuncia di trasferimento delle opere per cambio residenza

Quando lo spostamento, dipende dal mutamento di dimora o sede del detentore è sufficiente la denuncia al Soprintendente, che entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danni nel trasporto. Inoltre, per quanto attiene la destinazione delle opere vincolate, è fatto obbligo ai proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di beni vincolati di rispettare le prescrizioni del Soprintendente e di dare comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio, circa il luogo di destinazione dei Beni, anche in occasione di spostamenti temporanei.

► **Denuncia di trasferimento di proprietà/detenzione**

Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere denunciati al Ministero ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004. La denuncia è presentata al competente Soprintendente del luogo dove si trova il bene, entro 30 giorni dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, o in caso di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; dall'erede o dal legatario in caso di successione a causa di morte. Per l'erede il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari, per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art.623 del c.c., salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. La denuncia deve contenere i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, l'indicazione del luogo in cui si trovano i beni, l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento, nonché, ai fini dell'invio delle comunicazioni dovute, l'indicazione del domicilio in Italia delle parti. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all'esercizio di prelazione.

► **Esercizio del diritto di prelazione**

Il diritto di prelazione è esercitato dal Ministero, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 42/2004, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, o nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva o dall'acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della stessa in caso di omessa o incompleta denuncia. Inoltre, il diritto di prelazione è esercitato dalla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato, ai sensi dell'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, entro il termine di venti giorni dalla denuncia – mediante apposita proposta di prelazione al Ministero –, sui beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro o sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto precedente alla prelazione. In caso di controversie sulla determinazione del prezzo, lo stesso è determinato da un terzo designato concordemente dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina dello stesso, la nomina è effettuata, su richiesta delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. La determinazione del terzo è impugnabile in caso errore o di manifesta iniquità. Il provvedimento di prelazione è notificato, entro i termini previsti dal D. Lgs. 42/2004, all'alienante ed all'acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. Nelle more di definizione del provvedimento di prelazione l'atto di alienazione è sospensivamente condizionato all'esercizio di prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Qualora il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, è fatta salva la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto.

► **Divieto di trasferimento all'estero**

Le opere vincolate non possono essere trasferite all'estero (in caso di vendita a cittadini stranieri i beni devono comunque rimanere nel territorio nazionale). È prevista una speciale procedura di autorizzazione per l'esportazione temporanea di beni culturali da esporre al pubblico godimento in occasione di eventi di particolare rilievo (mostre, manifestazioni culturali, ecc.).

► **Sanzioni**

Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.gs. 42/2004) il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, con conseguente recupero delle relative somme nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.